

4452 2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Antonio DIDONE	Presidente
Dott. Francesco ANTONIO GENOVESE	Consigliere
Dott. Massimo FERRO	Consigliere
Dott. Francesco TERRUSI	Consigliere
Dott. Aldo CENICCOLA	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

Oggetto:
opposizione alla
sentenza
dichiarativa dello
stato di insolvenza

R.G.N.
22701/2015
Cron. *4452*
Rep.
Ud. 25.10.2017

SENTENZA

sul ricorso n. 22701\2015 proposto da

GRANDE DISTRIBUZIONE MERIDIONALE -

G.D.C.I.

- ricorrente -

contro

G.D.M. s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria, in persona dei liquidatori, rapp.ta e difesa per procura a margine del controricorso dagli

2

- controricorrente -

*732
2017*

contro

Meta Apparel s.p.a., Lactalis Nestlè Prodotti Freschi Italia s.r.l.,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

- intimati -

avverso la sentenza n. 9940 del 2015 del Tribunale di Milano, depositata
il 14 agosto 2015;

sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno
25 ottobre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. A. M. Soldi
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 9940 del 2015 il Tribunale di Milano, in accoglimento
dell'opposizione proposta dalla G.D.M. s.p.a. in amministrazione
straordinaria, revocava la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
nonché il decreto ex art. 173 l. fall., disponendo la prosecuzione della
procedura di concordato preventivo.

Osservava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che tra le ragioni
che lo avevano precedentemente indotto a revocare l'ammissione al
concordato preventivo, particolare rilievo aveva assunto un'operazione di
fusione con indebitamento: in particolare, in sede di revoca, era stato
ritenuto che il finanziamento ipotecario non fosse mai stato erogato alla
società in concordato ma al suo socio Carlo Montesano; che l'operazione
di fusione con indebitamento avesse di per sé gravato il patrimonio
sociale di un debito sorto per un interesse estraneo a quello
imprenditoriale; che la costituzione stessa della società veicolo fosse
caratterizzata da fittizietà e strumentalità alla predetta finalità illecita e
che l'operazione avesse apportato un contributo causale decisivo al
determinarsi del dissesto della società; che le predette circostanze erano
state volontariamente sottaciute nel ricorso ex art. 161 l.fall.

Contrariamente, in sede di opposizione, il Tribunale rilevava che la
fusione oggetto di esame era stata sostenuta da un'operazione di

finanziamento realmente effettuata, finalizzata ad assicurare alla società veicolo, che aveva stipulato il mutuo e contratto la relativa obbligazione restitutoria, i mezzi finanziari per acquistare la partecipazione in G.M.A. e che alcuna conferma era emersa in ordine alla ritenuta fittizietà del finanziamento. Dubitandosi pertanto che la fusione fosse di per sé illecita e che per ciò potesse esserle attribuita un'idoneità depauperativa intrinseca, non poteva condividersi l'assunto per cui l'omessa inclusione nel ricorso di cui all'art. 161 l.fall. di un'illustrazione dettagliata delle modalità realizzative della fusione potesse aver rivestito una valenza decettiva sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori, dovendosi dunque concludere, anche sul piano soggettivo, per l'insussistenza in capo al debitore di una consapevole condotta volta ad occultare ai creditori elementi significativi per la formazione del consenso informato. Avverso tale sentenza G.D.M. s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; G.D.M. s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori, resiste mediante controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.

Con nota del 7.9.2017 e del 10.10.2017 le parti hanno segnalato l'esistenza di un procedimento connesso ed hanno formulato istanza di trattazione congiunta.

Motivi della decisione

Va in via preliminare rilevato che il ricorso -proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale, accogliendo l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ed avverso il decreto di revoca del concordato preventivo, ha disposto la revoca della prima e la prosecuzione della procedura concordataria- è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 270 del 1999 contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale che l'ha pronunciata nel termine di trenta giorni dalla data dell'affissione.

Il successivo art. 10, nel disporre che la sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata ed affissa a norma dell'art. 8, comma 3, nulla dispone in ordine al regime di impugnazione. Il vuoto normativo deve tuttavia essere colmato attraverso la norma di chiusura contenuta nell'art. 36 che dispone che per quanto non previsto dal decreto n. 270 cit, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa.

Soccorre dunque l'art. 195 l. fall., ma nella versione anteriore alla riforma allorquando anche per la sentenza dichiarativa di insolvenza nella l.c.a. era prevista, come in tema di sentenza dichiarativa di fallimento, l'opposizione, prevedendosi espressamente che l'impugnazione si propone alla Corte d'appello entro il termine di quindici giorni che nella fattispecie decorre dal compimento delle formalità di cui all'art. 17 l. fall. Il quadro che ne deriva, con riferimento alle procedure anteriori alla riforma, era dunque del tutto omogeneo, atteso che sia nel fallimento, sia nelle procedure di liquidazione coatta ed in quelle di amministrazione straordinaria, la sentenza di fallimento o dichiarativa dello stato di insolvenza era suscettibile di opposizione dinanzi allo stesso tribunale e la relativa sentenza era impugnabile con l'appello.

Con riferimento alle nuove procedure il quadro di riferimento, per il fallimento e la liquidazione coatta, è mutato, atteso che contro la sentenza dichiarativa è ammesso il reclamo alla Corte di Appello.

L'unica procedura che è rimasta però priva di un'espressa regolamentazione è l'amministrazione straordinaria, per la quale vale, come già osservato, il rinvio fisso contenuto nell'art. 36 alle precedenti norme in materia di liquidazione coatta, per cui essendo per l'a.s. rimasto invariato il sistema dell'opposizione, deve ritenersi che ancora oggi l'unico rimedio sia quello dell'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte di Appello.



Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese della fase di legittimità vengono compensate attesa la novità della questione affrontata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate le spese processuali della fase di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017.

Il Giudice est.
Aldo Ceniccola
(Aldo Ceniccola)

Il Presidente.
(Antonio Didone)

Fabrizia Barone
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il **23 FEB 2018**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone